

## LEGGI E DECRETI

La legge comunitaria 2001, approvata il 21 febbraio 2002, all'art. 44 "**Installazione di generatori di calore**", sancisce la fine della modifica al DPR 412/93, operata dal DPR 551/91 che prescriveva, in contrasto con la UNI CIG 7129, di realizzare un'apposita apertura di sezione non inferiore a 0,4 metri quadrati, in caso di installazione di caldaie di tipo B.

Si trattava di una norma che ha creato molta confusione, di dubbia comprensione anche tecnica, ma che alla fine è stata eliminata, riportando ordine e buon senso nella disciplina dell'installazione delle caldaie di tipo B.

### Art.44

" Installazione di generatori di calore.

1.L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'art. 3 del DPR 551 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso"

Riportiamo il periodo citato dalla norma :

" Al fine di garantire..... dovrà essere realizzata, ....., un'apposita apertura di sezione libera non inferiore a 0.4 metri quadrati."

## Finanziaria 2002

### ➤ Agevolazioni IVA

La finanziaria 2002 proroga, al 31.12.2002, l'applicazione dell'**aliquota agevolata del 10%** sugli interventi di recupero dei fabbricati abitativi, già introdotta dalla L.488/99. L'agevolazione si applica alle sole prestazioni di servizi eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa e riguarda essenzialmente gli interventi di recupero, per quanto rileva questo articolo, di cui alle lettere a), b) dell'**Art.31** L.457/78, e cioè manutenzioni ordinarie e straordinarie. Se nell'intervento di recupero sono utilizzati beni significativi ( il Ministero delle Finanze ne individua alcuni nel suo DM del 29.12.99 : ascensori, **caldaie** , sanitari, apparecchiature di condizionamento, etc) il valore di tali beni è ammesso all'aliquota ridotta, per la parte che trova capienza nel residuo valore dell'intervento. Diamo questa informazione invitando gli interessati, data la delicatezza della materia, ad approfondire l'argomento nelle sedi opportune.

### ➤ Proroga delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

La detrazione IRPEF del 36% sulle spese per ristrutturazioni edilizie, è stata prorogata, dalla Finanziaria 2002, per tutto l'anno in corso. La Finanziaria 2002 però introduce dei limiti, non contemplati nella precedente Legge, all'estensione del beneficio, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo nel quale la detrazione per le spese 2002 è ammissibile e nell'ipotesi che gli interventi, svolti nel 2002, siano mera prosecuzione di quelli effettuati negli anni precedenti. In particolare la detrazione di imposta, se ne sussistono i requisiti, dovrà necessariamente essere goduta in dieci rate di pari importo e devono essere

computate, nel limite massimo delle spese agevolate, rimasto di lire 150 milioni, le spese già sostenute negli anni precedenti, qualora l'intervento agevolato nel 2002 sia una mera prosecuzione delle opere iniziate dopo il 1° gennaio 1998. Data la particolare delicatezza del tema consigliamo gli interessati ad approfondire, nelle sedi opportune, la materia, di cui qui si da notizia, contenuta nell'Art. 9 della Legge Finanziaria 2002.

## **Decreto Ministeriale 20 aprile 2001**

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

**Emanato** da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

**Pubblicato** su: G.U. n. 116 del 21/05/01

**Riguardante**: Risparmio energetico–Esercizio degli impianti termici

## **Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato**

- Visto il DPR del 26 agosto 1993, n. 412, recante il “Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, come modificato dal DPR del 21 dicembre 1999, n. 551;
- Visto in particolare l'Art. 2, comma 2 del citato DPR n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
- Visti i decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2001 e 3 aprile 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza

dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con DPR del 26 agosto 1993, n. 412.

- Vista la comunicazione del comune di Lisciano Niccone (Perugia) n. 392 del 22 marzo 2000 nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune medesimo;
- Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/235 del 30 marzo 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al DPR del 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Lisciano Niccone, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune medesimo, conformemente alla metodologia fissata sul decreto citato, vanno attribuiti 2109 gradi-giorni, e di conseguenza la zona climatica E;
- Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Roma, 20 aprile 2001**

**Il Ministro: LETTA**

La disposizione è contenuta nella legge 1 marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (GU n. 72 del 26-3-2002- Suppl. Ordinario n.54)", all'Art. 44, il testo sarà in vigore dal: 10-4-2002.

**Art. 44. (Installazione di generatori di calore)**

1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'Art. 5, del regolamento di cui al DPR del 26 agosto 1993, n.412, come sostituito dall'Art. 3 del DPR del 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.

**Note all'art. 44:**

Il DPR del 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242, supplemento ordinario.

Si riporta il comma 10 dell'Art. 5, come modificato dalla presente legge:

10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione all'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996".

## **D.M. del 4 dicembre 2000**

**Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (19° gruppo).**

**Emanato** da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

**Pubblicato** su: S.O. n. 1 a G.U. n. 4, 05/01/01

**Riguardante:** Norme specifiche per la sicurezza (L. 1083/71)

**Note:** Si omettono le tabelle UNI-CIG pubblicate in allegato al presente decreto.

## **TESTO**

### **IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

- Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego di gas combustibile;
- Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
- Visto il DPR del 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46;

- Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;
- Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi simili di cui all'Art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.1083, e cioè, a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni diverse;
- Considerato che, ai sensi del citato DPR 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
- Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 90/396/ CEE sugli apparecchi a gas combustibile;
- Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi Direttiva 98/34/CE che ha abrogato e sostituito la Direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
- Considerato che costituiscono altresì riferimento di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza sia le norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della Direttiva 98/34/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente, sia le norme tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli Stati contraenti lo Spazio economico europeo;
- Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
- Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 4 novembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme di sicurezza nella *Gazzetta Ufficiale*;

## **Decreta:**

### **Art. I.**

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle UNI-CIG, norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (19° gruppo):

1. **UNI-CIG 7129:1992/A.2** - Edizione dicembre 1997  
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione -  
Progettazione, installazione e manutenzione - Foglio di aggiornamento A.2
2. **UNI-CIG 7131** – Edizione gennaio 1999  
Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione –

- Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione; + Errata corrige  
Ottobre 2000.
3. **UNI-CIG 7132** – Edizione aprile 1995  
Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Termini e definizioni
  4. **UNI-CIG 7133** – Edizione dicembre 1994  
Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure,  
caratteristiche e prove
  5. **UNI-CIG 7133/FA.1** – Edizione dicembre 1998  
Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure,  
caratteristiche e prove - Foglio di aggiornamento n. 1.
  6. **UNI-CIG 9860** – Edizione settembre 1998  
Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e  
collaudo
  7. **UNI-CIG 9891** – Edizione ottobre 1998  
Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di  
apparecchi a gas per uso domestico e similare;
  8. **UNI-CIG 10682** – Edizione ottobre 1997  
Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione – Progettazione, costruzione,  
installazione, collaudo ed esercizio;+ Errata corrige ottobre 2000

Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

**Il Ministro: Letta**

In GU n°102 del 4 maggio 2000 è stato pubblicato il DM 6 aprile 2000 con titolo " Modifiche al DM 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti ( L. 46/90)".

Si tratta di un decreto che, collegato al regolamento di attuazione della L. 46/90, riformula il DM 5 agosto 1995, disciplinando la formazione degli elenchi degli iscritti agli albi professionali che ritengano di assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudo.

Le domande vanno presentate alle Camere di Commercio delle province di residenza, secondo le modalità e i requisiti previsti dal DM